

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento (CEE) n. 1538/91<sup>1</sup> della Commissione del 5 giugno 1991, applicativo del regolamento (CEE) n. 1906/90 ha stabilito talune norme di commercializzazione per le carni di pollame. Con detto regolamento è stata prevista la possibilità di integrare l'etichettatura delle carni di pollame con particolari diciture relative al tipo di allevamento ed all'alimentazione degli avicoli, che possono figurare in etichetta, sempre che siano rispettate alcune condizioni tecniche fissate dallo stesso regolamento n. 1538/91.

Le diciture ammesse sono state quelle di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento ("alimentato con il... % di...", "estensivo al coperto", "all'aperto", "rurale all'aperto" e "rurale in libertà") e le condizioni per il loro utilizzo sono state fissate sia nello stesso articolo 10, che nei successivi articoli 11, 12 e 13, nonché nell'Allegato IV.

In particolare, lo stesso articolo 10, commi 3 e 4, ha previsto la possibilità per gli Stati membri di emanare provvedimenti nazionali, di natura tecnica, contenenti prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate dalla Comunità.

Il contenuto del settimo considerando del citato Regolamento (CEE) 1538/91, infine, ha espresso lo spirito del regolamento medesimo volto anche alla tutela del consumatore, subordinando l'etichettatura delle carni di pollame con indicazioni quali ad esempio il tipo di allevamento, al rispetto di criteri ben definiti riguardanti il governo degli animali, il tenore di determinati ingredienti nei mangimi ed altro.

Nei considerando successivi, inoltre, è stata richiamata la necessità di stabilire disposizioni specifiche in materia di registrazione ed ispezione periodica delle aziende autorizzate ad utilizzare termini che fanno riferimento a particolari forme di allevamento. A tal fine le aziende interessate dovevano essere obbligate a tenere registri particolareggiati e regolarmente aggiornati, mentre le ispezioni, vista la loro natura specialistica, potevano essere demandate ad enti esterni, adeguatamente qualificati.

Da quanto premesso è chiaro che, già a livello di norma comunitaria, tali indicazioni, seppur facoltative e quindi aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dalla normativa generale in materia di etichettatura degli alimenti per garantire la tutela del consumatore, non possono essere utilizzate senza un sistema di adeguate autorizzazioni e preliminari controlli sulle aziende interessate e sulle carni oggetto di questa etichettatura facoltativa.

Dette modalità di etichettatura volontaria sono state attuate con D.M. 29 luglio 2004 che, in quanto norma tecnica, è stata sottoposta al parere preventivo della Commissione europea con notifica che ha avuto esito positivo, ai sensi dell'art.8.2 della direttiva 98/34/CEE, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Conferenza Permanente Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2004.

Le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 1538/91, attualmente abrogato, sono state trasfuse nel nuovo Regolamento (CE) n. 543/2008\* sulla base della tabella di comparazione allegata allo stesso vigente regolamento.

In tal senso con D.M. del 27 novembre 2009 si è stabilito che le disposizioni del precedente decreto 29 luglio 2004, richiamanti i regolamenti (CEE) n. 1906/90 e 1538/91 devono intendersi riferite

<sup>1</sup> G.U. CE L n. 143 del 07.06.1991

\* G.U. CE L n.157 del 17.06.2008



rispettivamente ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 13 dello stesso regolamento CE 543/2008.

L'obiettivo è stato l'introduzione di una etichettatura delle carni di pollame tale da garantire la tutela del consumatore, anche attraverso una comunicazione ottimale sulle condizioni o caratteristiche della carni e la massima trasparenza nella commercializzazione, mediante un sistema che consenta la tracciabilità degli animali e delle carni dagli stessi prodotti, con possibilità di seguirne quindi il percorso dall'allevamento alla commercializzazione e viceversa.

L'accesso all'etichettatura volontaria delle carni di pollame presuppone quindi la presentazione, da parte di una Organizzazione di filiera (comprendente almeno allevamenti e macelli ma anche mangimifici, laboratori di sezionamento e punti vendita), di un disciplinare di etichettatura il quale deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione ed un sistema completo di registrazione applicati in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni ed il lotto di produzione.

Conseguentemente, una organizzazione di filiera avicola, sulla base del disciplinare approvato, può fornire informazioni circa l'origine degli animali e delle carni da essi ottenute, come anche informazioni su talune caratteristiche o di condizioni di produzione o di allevamento (tipologia di alimentazione, forme di allevamento, tipo genetico, età di macellazione).

Il complesso dell'etichettatura comprende sia i mezzi (etichetta e sigillo) atti ad individuare la carcassa o il pezzo di essa, sia la comunicazione (ad esempio depliant o cartellonistica) con la quale vengono fornite al consumatore presso il punto vendita informazioni, in maniera chiara e per iscritto, circa la carne di pollame in vendita.

L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la sua riutilizzazione. Le informazioni riportate in etichetta, in particolare, riguardano:

- a) numero o codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni ed il lotto di produzione in allevamento;
- b) paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede);
- c) paese e allevamento di ingrasso degli animali (denominazione e sede);
- d) paese e impianto di macellazione con relativo numero di riconoscimento;
- e) paese e laboratorio di sezionamento con relativo numero di riconoscimento;
- f) l'alimentazione,
- g) il tipo di allevamento,
- h) la razza od il tipo genetico,
- i) il periodo di ingrasso,
- j) l'età alla macellazione,
- k) la data di macellazione



l) altre eventuali informazioni che si vogliono dare, ritenute utili per il consumatore.

In alternativa, qualora un lotto di carni sia costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia può essere riportata in etichetta l'indicazione cumulativa "carni di pollame - o nome della specie - nato, allevato, e macellato in Italia"

Tra le sopraelencate informazioni, quelle indicate dalla lettera a) alla lettera e), assieme al logotipo dell'organizzazione ed al codice alfanumerico attribuito dal Ministero, devono essere sempre riportate nell'etichettatura volontaria delle carni di pollame. Queste indicazioni devono essere sempre accompagnate anche dall'informazione relativa all'alimentazione (lettera f) o in alternativa alla forma di allevamento (lettera g) o da entrambi.

Oltre alle informazioni esplicitamente previste per l'etichettatura volontaria delle carni di pollame dalla normativa comunitaria e nazionale (alimentazione e tipo di allevamento), il disciplinare può prevedere anche altre informazioni legate alla genetica degli animali, all'alimentazione od al management aziendale.

Il disciplinare di etichettatura deve essere redatto secondo quanto prescritto dall'art. 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 e deve contenere, oltre alle informazioni da fornire in etichetta, anche le misure necessarie a garantire la veridicità delle informazioni stesse nonché le modalità per assicurare la rintracciabilità del prodotto.

Le unite disposizioni si sono quindi rese necessarie per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato e tutelare così la commercializzazione delle carni di pollame etichettate secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 e, quindi, con le indicazioni aggiuntive e "qualificanti" suindicate, da eventuali abusi così come per fornire alle autorità di controllo gli strumenti utili alla tutela del consumatore. In tal senso le norme in questione svolgono una funzione dissuasiva per coloro che vogliono utilizzare tali indicazioni, e comunque l'etichettatura volontaria delle carni di pollame, in maniera difforme al dettato dello stesso decreto ministeriale.

Nell'ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore alimentare, le sanzioni previste sono unicamente di natura amministrativa pecuniaria. Nel contesto di alcuni articoli e di singoli commi, hanno contemporaneamente natura fissa, con un minimo ed un massimo, e proporzionale qualora venga raggiunto o superato un quantitativo minimo di prodotto accertato oggetto di violazione. Ciò per graduare l'importo sanzionatorio applicabile per la singola violazione e rendere il precetto maggiormente dissuasivo e penalizzante nei confronti di coloro che, trattando i maggiori quantitativi di carni di pollame, avrebbero un maggior vantaggio nell'operare la violazione e maggior responsabilità nella corretta applicazione delle disposizioni in vigore.

Tenuto conto dei valori di mercato (fonte ISMEA) all'origine ed all'ingrosso del pollame vivo e delle carni ottenute, che vanno da quasi un 1 euro/kg fino a quasi 6 euro/Kg a seconda della pregevolezza delle specie avicole e dei tagli carnei dalle stesse ottenute, si è deciso di fissare l'importo della sanzione proporzionale in 600 euro per quintale ritenendo tale importo congruo per rendere antieconomica la commissione delle violazioni contenute nel decreto legislativo in questione.

Lo schema di decreto legislativo è composto da dieci articoli e due allegati.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione.



L'articolo 2 contiene le definizioni. Si evidenzia che le definizioni richiamate sono quelle contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 e nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 29 luglio 2004, così come successivamente integrato dal DM 27 novembre 2009.

Gli articoli da 3 a 6 definiscono le sanzioni relative alla commercializzazione delle carni di pollame etichettate con il sistema volontario.

L'articolo 3, suddiviso in otto commi, prevede le sanzioni per coloro che commercializzano carni di pollame etichettate in difformità a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 543/2008 e dal D.M. 29 luglio 2004.

Il comma 1 del predetto articolo prevede sanzioni per chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o più indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, in assenza di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I commi 2 e 4 prevedono una sanzione per l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o più indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, non corrispondenti al vero o non comprese fra quelle autorizzate dall'apposito disciplinare approvato dal Ministero.

Il comma 3 prevede una sanzione per l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate prive in tutto o in parte delle indicazioni circa la rintracciabilità, l'origine e la provenienza, l'alimentazione e l'allevamento degli animali o comunque etichettate con modalità diverse da quelle riportate nell'Allegato 1.

Il comma 5 prevede una sanzione per l'operatore o l'organizzazione che non adotta o non applica correttamente il sistema necessario per garantire la veridicità delle informazioni fornite in etichetta e la loro tracciabilità (procedure, banche dati, documenti, registrazioni etc.).

Il comma 6 prevede una sanzione per chiunque commercializza carni di pollame con modalità di presentazione diverse da quelle previste ed indicate nell'Allegato 2.

Il comma 7 prevede l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi nel caso di reiterazione delle violazioni secondo la definizione data dall'articolo 8-bis della legge 689/81 sulla depenalizzazione delle sanzioni.

Il comma 8 contempla inoltre la revoca dell'approvazione del disciplinare per quell'operatore o organizzazione la cui condotta sia tale da compromettere l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare.

L'articolo 4 prevede la revoca dell'autorizzazione per quegli organismi indipendenti di controllo che non attuano il sistema di controllo a carico degli operatori e dell'organizzazione previsto dal decreto ministeriale del 29.07.2004.

L'articolo 5 prevede la sanzione per l'operatore o l'organizzazione che non consente alle autorità competenti, alle autorità di controllo ed agli esperti della Commissione europea l'accesso ai propri locali ed a tutti i dati e documentazione.

L'articolo 6 definisce gli adempimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative e le relative autorità competenti.



Il comma 1 prevede che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente schema di decreto legislativo si procede a norma della legge n.689/81 e successive modificazioni.

I commi 2 e 3 riconoscono nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti all'irrogazione delle relative sanzioni.

Il comma 4 prevede che l'organismo indipendente di controllo segnala entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province competenti le violazioni riscontrate.

L'articolo 7 individua i responsabili per la sanzione amministrativa.

L'articolo 8 prevede ulteriori strumenti utilizzabili nell'accertamento delle violazioni quali la diffida e l'esclusione dal sistema di etichettatura volontaria. Il comma 1 prevede la possibilità di applicare, su richiesta di chi vi abbia interesse, lo strumento della diffida per sanare, attraverso un richiamo scritto, infrazioni minori quali errori od omissioni formali che non comportino comunque falsi, frodi o la perdita dell'identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle sue carni e di ogni fattore produttivo. Il comma 2 prevede nel caso di perdita dell'identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle sue carni e di ogni fattore produttivo la loro esclusione dal sistema di etichettatura volontaria di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2004, con indicazione, da parte dell'organo accertatore degli adempimenti necessari per una sua rietichettatura o cambio di destinazione.

L'articolo 9 contiene la clausola dell'invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del decreto proposto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia che i soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione del provvedimento sono l'ICQRF, i Servizi veterinari, i Comuni, il NAS e le Regioni e Province autonome, per quanto riguarda il controllo e le sole Regioni e Province autonome per ciò che riguarda l'irrogazione delle sanzioni. Le risorse a loro attribuite sono idonee e sufficienti allo svolgimento di quanto previsto dal decreto in esame.

L'articolo 10 contiene norme finali sulla data di entrata in vigore del provvedimento.

Infine, l'Allegato 1 contiene l'elencazione dettagliata delle informazioni necessarie e le relative modalità di indicazione per una corretta etichettatura volontaria delle carni di pollame. L'Allegato 1 si collega alla previsione sanzionatoria indicata all'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo in esame.

L'Allegato 2 contiene invece le modalità di presentazione al consumatore delle carni di pollame commercializzate, possibile nelle forme ed alle condizioni ivi elencate. L'Allegato 2 si collega alla previsione sanzionatoria indicata all'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo in esame.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**Amministrazione proponente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Titolo del provvedimento:** Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel del Regolamento (CE) n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame e delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 29 luglio 2004 recante "Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, emanato in applicazione del regolamento (CEE) n.1538/1991 ora abrogato e sostituito dal Regolamento(CE)n. 543/2008.

Il provvedimento in esame contiene le disposizioni necessarie per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario (Regolamenti (CE) n.1234/2007 e n.543/2008), e nazionale (DM 29 luglio 2004 e D.M. del 27 novembre 2009 ) e tutelare così la commercializzazione delle carni di pollame etichettate secondo le modalità di cui al predetto decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004.

Come specificato nella relazione illustrativa, il Regolamento (CEE) n. 1538/91<sup>1</sup> della Commissione del 5 giugno 1991, applicativo del Regolamento (CEE) n. 1906/90 ha stabilito talune norme di commercializzazione per le carni di pollame. Con detto regolamento è stata prevista la possibilità di integrare l'etichettatura delle carni di pollame con particolari diciture ,relative al tipo di allevamento ed all'alimentazione degli avicoli, che possono figurare in etichetta, sempre che siano rispettate alcune condizioni tecniche fissate dallo stesso regolamento n. 1538/91.

Dette modalità di etichettatura volontaria sono state attuate con D.M. 29 luglio 2004 (norma tecnica sottoposta al parere preventivo della Commissione europea). Le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 1538/91, attualmente abrogato, sono state trasfuse nel nuovo Regolamento (CE) n. 543/2008\* sulla base della tabella di comparazione allegata allo stesso vigente regolamento. In tal senso con successivo D.M. del 27 novembre 2009 si è stabilito che le disposizioni del precedente decreto 29 luglio 2004, richiamanti i regolamenti (CEE) n. 1906/90 e 1538/91 devono intendersi riferite rispettivamente ai regolamenti (CE) n.1234/2007 e n.543/2008, secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 13 dello stesso regolamento CE 543/2008.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nulla innovando, si limita a riprodurre le disposizioni definitorie contenute nei Regolamenti (CE) n.1234/2007 e n.543/2008 e nel Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2004.

Il sopracitato provvedimento ministeriale, attuativo del dettato comunitario, delinea l'intero sistema di etichettatura volontaria basato su disciplinari approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articoli 5 e 6), prevedendo gli obblighi a carico delle organizzazioni che presentano i disciplinari (articoli 2, 3 e 5), gli obblighi a carico degli operatori aderenti a tali organizzazioni (articolo 4), gli obblighi a carico degli organismi indipendenti di controllo (articolo 7) nonché l'individuazione delle autorità preposte alla vigilanza sulla corretta applicazione del sistema in parola (articolo 10).

Tali compiti sono quindi già previsti e già svolti ai sensi della normativa sostanziale.

Sono inoltre precisate le modalità di etichettatura, con l'elencazione delle informazioni ammesse (articolo 8) e le modalità di presentazione al consumatore delle carni di pollame (articolo 9).

<sup>1</sup> G.U. CE L n. 143 del 07.06.1991

\* G.U. CE L n.157 del 17.06.2008



Gli articoli 3 e 5 dello schema di decreto legislativo si limitano a stabilire l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, da irrogare a fronte della violazione degli obblighi indicati nei decreti.

L'articolo 6 comma 1 dello schema di decreto legislativo stabilisce la procedura per l'accertamento delle violazioni da parte delle Autorità incaricate del controllo, già svolto dall'ICQRP del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dai Servizi veterinari, dai Comuni, dai NAS e dalle Regioni e Province autonome, secondo quanto previsto dai già richiamati decreti ministeriali, mentre spetta alle Regioni e Province autonome l'irrogazione delle sanzioni (articolo 6 commi 2 e 3).

In tal senso le risorse già attribuite a dette Autorità sono idonee e sufficienti allo svolgimento di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame che contiene, infatti, all'articolo 9, la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

16 RUE W  
06.05.11



Il Ragioniere Generale dello Stato



9 MAG. 2011



## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Titolo del provvedimento:** Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame e delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 29 luglio 2004 recante "Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame", emanato in applicazione del Regolamento (CEE) n.1538/1991 ora abrogato e sostituito dal Regolamento n.534/2008.

### ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità' europee - Legge comunitaria 2008, che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La materia dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame è disciplinata dal D.M. 29 luglio 2004, emanato in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1906/90 e n.1538/91 recanti norme per la commercializzazione delle carni di pollame, ora abrogati e sostituiti dai Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 che nulla innovano per gli aspetti in questione. Con D.M. 27 novembre 2009 tutti i riferimenti ai regolamenti comunitari contenuti nel predetto D.M. 29 luglio 2004 sono stati riferiti ai recenti regolamenti comunitari sulla base di una tavola di concordanza.

Fino ad ora le disposizioni per l'etichettatura volontaria delle carni di pollame, contenute nei regolamenti e nel decreto ministeriale in argomento, risultavano prive di sistema sanzionatorio, tale carenza è stata ora colmata con la presente bozza di decreto legislativo, utilizzando la già citata delega dell'articolo 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti**

Lo scopo del D.M. 29.07.2004 è stato l'introduzione di una etichettatura delle carni di pollame con modalità tali da garantire la tutela del consumatore, anche attraverso una comunicazione ottimale sulle condizioni o caratteristiche della carne e la massima trasparenza nella commercializzazione, mediante un sistema che consenta la tracciabilità degli animali e delle carni dagli stessi prodotti con possibilità di seguirne quindi il percorso dall'allevamento alla commercializzazione e viceversa.

La predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame si è resa necessaria per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato e tutelare così la commercializzazione delle carni di pollame etichettate secondo le modalità del regolamento (CE) n. 543/2008 e dello stesso D.M. 29.07.2004.

Questo provvedimento è rivolto alle organizzazioni ed agli operatori, come definiti nel presente intervento, che ricalca il D.M. 29 luglio 2004, che aderiscono all'etichettatura volontaria delle carni tramite l'apposito disciplinare approvato dalle autorità competenti e che commercializzano carni di pollame in difformità da esso, ma anche, più genericamente, a chiunque operi nella filiera delle





carni di pollame violando le prescrizioni dello stesso decreto ministeriale nell'etichettatura delle stesse.

Svolge una funzione dissuasiva per coloro che vogliono utilizzare tali indicazioni e comunque l'etichettatura volontaria delle carni di pollame in maniera difforme al dettato dello stesso decreto ministeriale e fornisce alle autorità di controllo sul territorio ed in particolare ICQRF, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome uno strumento per correggere e punire attività non conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale non incidendo tuttavia sulla normativa vigente.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento normativo è conforme ai principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le Regioni e gli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.**

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 primo comma della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Lo schema di decreto legislativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il D.M. 29 luglio 2004 attua la possibilità offerta dalla regolamentazione comunitaria (Reg. (CE) n. 1906/90 e n. 1538/91 così come sostituiti dai Reg. (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008) di adottare un sistema volontario di etichettatura per la carne di pollame con informazioni sull'alimentazione ed allevamento degli animali ed con informazioni correlate (origine). Tale disciplina, strutturata come norma tecnica, è stata sottoposta al preventivo parere della Commissione europea e la relativa notifica ha avuto esito positivo.



Come indicato, lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Nessun impatto con gli obblighi internazionali. Il principio della libera circolazione di carni di pollame è assicurato dal D.M. 24 luglio 2004.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati dell'Unione Europea.**

Per quanto di conoscenza Francia e Germania risultano aver adottato sistemi di etichettatura volontaria delle carni di pollame, simili a quello italiano, in conformità alla normativa comunitaria.

**ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non introduce nuove definizioni in quanto rimanda a quelle già indicate dai Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 nonché dal DM 29 luglio 2004.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti ed aggiornati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.**



Con questo provvedimento non si introducono modificazioni alle disposizioni vigenti trattandosi solamente di disciplina sanzionatoria a disposizioni già esistenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non vi sono effetti abrogativi impliciti in quanto lo schema di decreto legislativo disciplina ex novo il sistema sanzionatorio dell'etichettatura volontaria carni di pollame.

**5) Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è reviviscenza di norme precedentemente abrogate o interpretative o derogatorie, per i motivi di cui al paragrafo precedente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sulle medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto in quanto l'unica attualmente prevista è quella dell'articolo 3 della citata legge comunitaria 2008.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Al momento non sono previsti atti successivi attuativi.



## RELAZIONE A.I.R.

(analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'allegato a al d.p.c.m. 11.09.2008, n. 170.)

**Amministrazione proponente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Titolo del provvedimento:** Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame e delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2004 recante "Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame", emanato in applicazione del Regolamento (CEE) n. 1538/1991 ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 543/2008.

### SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

#### A) SINTETICA DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

La materia dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame è disciplinata dal D.M. 29 luglio 2004, emanato in attuazione di alcuni articoli contenuti nei Regolamenti (CE) n. 1906/90 e n. 1538/91, ora abrogati e sostituiti dai Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 recante norme per la commercializzazione delle carni di pollame, che nulla ha innovato circa gli aspetti in esame.

Con D.M. del 27 novembre 2009 tutti i riferimenti ai regolamenti comunitari contenuti nel predetto D.M. 29 luglio 2004 sono stati aggiornati ai recenti regolamenti comunitari sulla base di una tavola di concordanza.

Lo scopo del D.M. 29.07.2004 è stato l'introduzione di una etichettatura delle carni di pollame con modalità tali da garantire la tutela del consumatore, anche attraverso una comunicazione ottimale sulle condizioni o caratteristiche delle carni e la massima trasparenza nella commercializzazione, mediante un sistema che consenta la tracciabilità degli animali e delle carni dagli stessi prodotti con possibilità di seguirne, quindi, il percorso dall'allevamento alla commercializzazione e viceversa.

Per raggiungere tale finalità le organizzazioni e gli operatori, così come definiti dal D.M. 29 luglio 2004, aderiscono all'etichettatura volontaria delle carni di pollame, previa predisposizione di apposito disciplinare approvato dalle autorità competenti, contenente tutte le procedure atte a garantire la tracciabilità degli animali e delle informazioni riportate in etichetta.

#### B) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITÀ' CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA

Allo stato attuale le disposizioni per l'etichettatura volontaria delle carni di pollame, contenute nei regolamenti e nel decreto ministeriale in argomento, risultano sprovviste di un sistema sanzionatorio specifico, consentendo quindi alle organizzazioni ed agli operatori che commercializzano carni di pollame in difformità dal D.M. 29 luglio 2004, ma anche, più genericamente, a chiunque operi nella filiera delle carni di pollame, di violare le prescrizioni dello stesso decreto ministeriale nella sostanziale impunità.



### **C) LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE E DELLE ESIGENZE SOCIALI ED ECONOMICHE CONSIDERATE ANCHE CON RIFERIMENTO AL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO.**

La predisposizione dell'intervento regolatorio in esame si è resa necessaria per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato, assicurando così la commercializzazione delle carni di pollame etichettate secondo le modalità dello stesso D.M. 29.07.2004.

L'intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

### **D) OBIETTIVI DA REALIZZARE ED INDICATORI CHE CONSENTIRANNO DI VERIFICARE IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO.**

L'obiettivo da realizzare è quello di svolgere una funzione dissuasiva per coloro che vogliono utilizzare l'etichettatura volontaria delle carni di pollame in difformità al dettato dello stesso decreto ministeriale e fornire alle autorità di controllo sul territorio ed in particolare ICQRF, Corpo Forestale, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome, uno strumento per correggere e sanzionare condotte non conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 29 luglio 2004 ed al Regolamento 543/2008 recante norme per la commercializzazione delle carni di pollame.

Piani di monitoraggio da predisporre annualmente, sulla base dei dati forniti dagli organismi di controllo indipendenti e dalle Amministrazioni pubbliche, consentiranno di dimensionare l'entità delle irregolarità evidenziate nel campo dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame, permettendo così di valutare la reale portata dell'intervento in esame e la sua incidenza, come effetto dissuasivo, nella commissione di violazioni in materia.

### **E) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

I soggetti destinatari sono le organizzazioni e gli operatori, come definiti dal D.M. 29 luglio 2004, che aderiscono all'etichettatura volontaria delle carni di pollame e che commercializzano carni di pollame in difformità da esso, ma anche, più genericamente, chiunque operi nella filiera delle carni di pollame violando le prescrizioni dello stesso decreto ministeriale, nell'etichettatura delle stesse. Allo stesso modo l'intervento è rivolto alle autorità di controllo sul territorio ed in particolare ICQRF, Corpo Forestale, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome, fornendo un mezzo per sanzionare azioni non conformi a quanto previsto dal citato decreto ministeriale. Destinatari finali dell'intervento sono anche i consumatori, che attraverso il sistema sanzionatorio previsto dal provvedimento, saranno maggiormente tutelati nel preferire l'acquisto di prodotti etichettati con le informazioni sulle condizioni o caratteristiche delle carni e la massima trasparenza nella commercializzazione.

## **SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Sono state sentite informalmente le Regioni maggiormente coinvolte per la presenza di allevamenti avicoli (Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche), nonché l'organizzazione di filiera (allevamento, macello e distribuzione) AVITALIA che rappresenta oltre il 90% delle carni di pollame etichettate con sistema volontario.



### **SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO**

Il non intervento di regolamentazione (opzione zero) comporta l’inadempienza degli organi governativi alla delega dettata dall’articolo 3 della legge comunitaria 2008, ma soprattutto, come richiamato in precedenza, un vuoto normativo in ambito sanzionatorio con conseguente sostanziale impunità di coloro che operino in violazione al D.M. 24 luglio 2004 e perdita di efficacia dello stesso dispositivo regolamentare.

### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

Considerata la delega al Governo data dall’articolo 3 della legge comunitaria 2008, in materia di previsioni sanzionatorie e l’obbligatorietà di intervento, l’Amministrazione nel merito non ha valutato alcuna altra opzione, anche in quanto nel corso delle predette consultazioni non sono emerse posizioni alternative che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per quanto concerne l’equità delle sanzioni disposte si è mirato, graduando l’importo sanzionatorio applicabile per la singola violazione, a rendere il precetto maggiormente dissuasivo e penalizzante nei confronti di coloro che trattando i maggiori quantitativi di carni di pollame hanno un maggior vantaggio nell’operare la violazione e maggior responsabilità nella corretta applicazione delle disposizioni in vigore.

### **SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

Visti gli obiettivi dell’intervento regolatorio, si è ritenuto che il sistema sanzionatorio predisposto rappresenti un valido mezzo di dissuasione.

#### **A) METODO DI ANALISI APPLICATO PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI**

Per stabilire le sanzioni si è tenuto conto dei valori di mercato (fonte ISMEA) all’origine ed all’ingrosso del pollame vivo e delle carni ottenute, che vanno da quasi un 1 euro/kg fino a quasi 6 euro/Kg a seconda della pregevolezza delle specie avicole e dei tagli carnei dalle stesse ottenute, si è deciso di fissare l’importo della sanzione proporzionale in 500 euro per quintale, ritenendo tale importo congruo per rendere antieconomica la commissione delle violazioni contenute nell’intervento regolatorio in questione.

#### **B) VANTAGGI E SVANTAGGI DELL’OPZIONE PRESCELTA**

L’intervento regolatorio non comporta svantaggi, anzi fornisce uno strumento utile per sanzionare comportamenti illeciti, per combattere gli atti di concorrenza sleale e per tutelare, quindi, il consumatore e le produzioni avicole.

#### **C) INDICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI (OI)**

Gli obblighi informativi per gli operatori, le organizzazioni e gli organismi indipendenti di controllo sono quelli definiti dal D.M. 29.7.2004. In particolare gli operatori e le organizzazioni che sono state autorizzate ad etichettare le carni di pollame con informazioni volontarie, devono comunicare, ogni anno, i dati sull’attività al Ministero. Gli Organismi indipendenti di controllo devono comunicare di volta in volta, al Ministero ed alle Regioni le non conformità riscontrate ed una volta all’anno la sintesi dei controlli effettuati e le fattispecie di non conformità riscontrate. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano danno comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute delle sanzioni, comminate per le violazioni delle disposizioni in materia di etichettatura volontaria di carni di pollame, previste dall’intervento regolatorio. Gli obblighi di informazione previsti sono quelli strettamente necessari e



i relativi costi amministrativi, sono giustificati dai benefici derivanti alla collettività da una garanzia di una maggiore sicurezza alimentare.

#### **D) EVENTUALE COMPARAZIONE CON ALTRE OPZIONI ESAMINATE**

Non essendo emerse opzioni alternative effettivamente praticabili sia nell'ambito della stessa Amministrazione sia nel corso delle consultazioni, che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non si è proceduto ad effettuare alcuna comparazione.

#### **E) CONDIZIONI E FATTORI INCIDENTI SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Gli effetti dell'intervento previsto potranno essere effettivamente valutati solo al momento dell'applicazione della norma sanzionatoria in esame, anche in relazione al volume dell'attività svolta dalle autorità preposte al controllo e di eventuali comportamenti illeciti, anche consolidati, adottati da operatori dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame. In relazione alle disponibilità economico-strumentali delle autorità preposte al controllo si osserva che l'attività rientra in quella istituzionale, quindi l'intervento regolatorio è di immediata attuazione.

#### **SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento regolatorio in esame, per il suo contenuto sanzionatorio, consente alle autorità di controllo di avere a disposizione uno strumento utile per sanzionare comportamenti illeciti. Di riflesso consente di combattere gli atti di concorrenza sleale nei confronti degli operatori che praticano correttamente l'etichettatura volontaria delle carni di pollame, il cui impianto atto a garantire la rintracciabilità comporta notevoli e maggiori costi rispetto a quelli sostenuti da coloro che etichettano carne di pollame in maniera non conforme alle prescrizioni del D.M. 29 luglio 2004. Inoltre, diventa strumento posto a garanzia della tutela del consumatore e delle produzioni, con possibili conseguenti riflessi anche sul mercato estero. Per quanto concerne l'omogeneità della disciplina concorrenziale per gli operatori sul mercato, si evidenzia che la natura volontaria del sistema di etichettatura in questione, che consente l'utilizzo in etichetta di maggiori informazioni rispetto a quelle obbligatorie, non comporta alcuna discriminazione nei confronti di chiunque operi sul mercato in linea con la normativa nazionale e comunitaria. E', infatti, assicurato anche il principio della libera circolazione di carni di pollame con etichettatura volontaria adottata da altri Paesi della UE.

#### **SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

##### **A) RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE**

L'attuazione del provvedimento in esame è a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle autorità di controllo ed in particolare ICQRF, Corpo Forestale, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome e delle Regioni e Province autonome per ciò che riguarda l'irrogazione delle sanzioni.

##### **B) EVENTUALI AZIONI PER LA PUBBLICITA' PER L'INFORMAZIONE DELL'INTERVENTO**



Il provvedimento di intervento regolatorio in questione sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà divulgato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul quale è già disponibile il testo della normativa sostanziale.

### **C) STRUMENTI PER IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Come richiamato in precedenza, piani di monitoraggio predisposti annualmente consentiranno di dimensionare l'entità delle irregolarità evidenziate nel campo dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame e di valutare l'evoluzione nel tempo delle stesse.

### **D) EVENTUALI MECCANISMI PER LA REVISIONE E L'ADEGUAMENTO PERIODICO DELLA PREVISTA REGOLAMENTAZIONE E GLI ASPETTI PRIORITARI DA SOTTOPORRE EVENTUALMENTE ALLA VIR.**

I piani di monitoraggio sopracitati, consentendo di valutare la reale portata dell'intervento regolatorio di provvedimento in esame e la sua incidenza, come effetto dissuasivo nella commissione di violazioni in materia, unitamente a problematiche ed osservazioni emerse nel tempo, potranno consentire una valutazione successiva dell'intervento medesimo ed una sua eventuale modifica. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base del monitoraggio provvederà a redigere la prescritta relazione VIR, prendendo in esame prioritariamente gli aspetti legati al raggiungimento dell'obiettivo di trasparenza nella commercializzazione e di tutela dei consumatori, che attraverso il sistema sanzionatorio previsto, dovrebbero essere maggiormente tutelati nel preferire l'acquisto di prodotti etichettati con le informazioni sulle condizioni o caratteristiche delle carni. Inoltre, verrà effettuata un'analisi costo-benefici dell'intervento.

